



Comune di Cercepiccola

REGOLAMENTO IDRICO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 12.09.2003, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale numero 4 del 24.1.2007, numero 9 del 05.03.2007 e numero 17 del 03.07.2007.

INDICE

DESCRIZIONE

1	Gestione dell'acquedotto
2	Distribuzione
3	Erogazioni
4	Categorie delle concessioni Concessioni ordinarie per uso potabile domestico Concessioni ordinarie per uso agricolo
5	Concessioni per usi diversi (industriale-artigianale-commerciale e cantiere)
6	Concessioni per i condomini
7	Titolarità delle concessioni
8	Domanda e concessione dell'acqua
9	Durata della concessione
10	Cambio di categoria Risoluzione della concessione Trapasso della concessione
11	Tubazioni di presa Prese d'acqua Contatore
12	Spesa per la presa, per la tubazione di presa e per il contatore Manutenzione Diramazioni
13	Deviazioni Lettura contatori Verifiche al contatore
14	Contatore fermo e guasti Tariffe di consumo Modalità di pagamento
15	Ritardi nei pagamenti Vigilanza sanitaria Condizioni particolari
16	Divieti Contravvenzioni Irresponsabilità del Comune
17	Abrogazioni
18	
19	
20	

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Art. 1 — Gestione dell'acquedotto

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è esercitato dal Comune in economia in base alle vigenti disposizioni legislative per l'assunzione diretta dei pubblici esercizi da parte dei Comuni. Le norme amministrative e tecniche sono previste dal presente regolamento.

Art. 2 — Distribuzione

Il Comune fornisce in distribuzione l'acqua derivata dall'acquedotto comunale con regolare concessione di erogazione, secondo le condizioni degli articoli seguenti.

Art. 3 — Erogazioni

Le erogazioni dell'acqua dell'acquedotto comunale possono essere solo a contatore.

Art. 4 — Categorie delle concessioni

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile, civile domestico ed agricolo, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite le seguenti categorie di concessioni:

1^A categoria: concessioni ordinarie per uso civile domestico;

2^A categoria: concessioni ordinarie per uso agricolo;

3^A categoria: concessioni per usi diversi (industriale, artigianale, commerciale, direzionale e cantiere)

4^A categoria: concessioni per uso allevamenti;

5^A categoria: concessioni agevolate per edifici adibiti a Scuole Materne anche private, per gli impianti sportivi collettivi, anche non comunali, purché utilizzati da gruppi sportivi ed associazioni per attività non aventi scopo di lucro nonché per gli edifici delle Scuole di ogni ordine e grado, mercati, edifici pubblici e ospedali.

Art. 5 - Concessioni ordinarie per uso potabile domestico

Sono considerate concessioni ordinarie per uso civile domestico quelle che vengono stipulate con i cittadini, la cui acqua è destinata esclusivamente all'uso potabile e domestico.

Art. 6 - Concessioni ordinarie per uso agricolo

Sono considerate concessioni ordinarie per uso agricolo quelle che vengono stipulate con agricoltori coltivatori diretti o mezzadri la cui acqua è utilizzata per la conduzione della stalla connessa all'attività di coltivazione del fondo.

Art. 7 — Concessioni per usi diversi (industriale- artigianale -commerciale e cantiere)

Sono considerate concessioni per usi diversi quelle che vengono stipulate con titolari di locali il cui uso dell'acqua è destinato esclusivamente allo svolgimento delle loro attività.

Sono considerate altresì concessioni per usi diversi anche quelle stipulate provvisoriamente con titolari di concessioni edilizie la cui erogazione dell'acqua è destinata alla costruzione dell'edificio. In tal caso, in deroga a quanto disposto al successivo art. 11, la concessione avrà durata fino all'ultimazione lavori e comunque al massimo fino alla scadenza della concessione/autorizzazione edilizia.

Art. 8 - Concessioni per i condomini

Nei condomini le concessioni saranno tante quanti gli appartamenti, anche se di proprietà di una unica ditta. Il richiedente proprietario dovrà quindi indicare nella domanda quante saranno le utenze da concedere.

Art. 9 - Titolarità delle concessioni

Le concessioni di prima erogazione dell'acqua (allacciamenti) verranno stipulate esclusivamente e direttamente con i proprietari degli stabili e degli impianti.

Art. 10 - Domanda e concessione e dell'acqua

La concessione di erogazione dell'acqua dell'acquedotto comunale viene fatta dal responsabile del servizio competente, a seguito domanda dell'interessato.

La domanda di concessione deve essere inoltrata al Comune e stesa su modulo fornito dallo stesso, firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante e debitamente bollato. In essa devono essere indicati:

- a) la qualifica del richiedente;
- b) l'uso a cui l'acqua dovrà servire;
- c) il numero dei capi bestiame cui dovrà servire l'acqua e l'estensione del fondo, di pertinenza della stalla, coltivato dal richiedente in caso di concessione ad uso agricolo od allevamento;
- d) la via ed il numero civico dell'immobile ove dovrà essere erogata l'acqua;
- e) qualora si tratti di immobili di nuova costruzione: estremi della licenza di abitabilità o agibilità.

Nel caso il richiedente non sia in possesso della suddetta licenza di abitabilità/agibilità, potrà comunque procedersi all'effettuazione dei lavori di allacciamento con sigillatura del contatore fino ad avvenuto rilascio di tali certificati.

Il diniego della concessione o l'assegnazione a categoria diversa da quella richiesta potranno essere disposte solamente dal responsabile del servizio competente.

Art. 11 - Durata della concessione

La concessione è fatta per un anno ed è rinnovata tacitamente per uguali periodi, salvo disdetta scritta da darsi tramite lettera raccomandata al Comune di Cercepicolica o resa direttamente presso la segreteria comunale, tre mesi prima della scadenza della concessione.

La scadenza del contratto va calcolata con riferimento al giorno di rilascio della concessione.

Art. 12 - Cambio di categoria

L'Amministrazione può, con provvedimento del responsabile del servizio competente, modificare la categoria della concessione per l'uso dell'acqua potabile di qualsiasi utente.

L'utente può chiedere il cambio di categoria della propria concessione qualora vi siano modifiche nelle finalità dell'utilizzo dell'acqua. Le formalità per tale richiesta sono quelle indicate nel precedente art. 10.

Art. 13 - Risoluzione della concessione

La risoluzione della concessione può avvenire in qualsiasi momento nei seguenti casi:

1. da parte dell'utente, inviando all'Amministrazione comunicazione per:
 - demolizione o incendio del fabbricato od alloggio servito;

- cessazione completa dell'utilizzo dell'acqua (sigillatura contatore);
- cambio di categoria di cui al precedente art. 12;

2. da parte dell'Amministrazione, mediante revoca, nei seguenti casi:

- qualora l'utente non provveda al pagamento delle bollette di consumo entro i termini che di volta in volta l'Amministrazione stabilirà;
- per infrazioni al presente regolamento;
- qualora la fornitura d'acqua relativa alla concessione dia luogo ad inconvenienti gravi al servizio generale. In tale ultimo caso la revoca avrà durata fino a quando non verrà eliminata la causa dell'inconveniente.

La revoca della concessione verrà effettuata con provvedimento del responsabile del servizio competente e dovrà essere comunicata all'utente a mezzo raccomandata con R.R. o con regolare notifica del Messo Comunale all'esecutività dell'atto.

Alla chiusura dell'erogazione dell'acqua provvederà il Comune con proprio personale ad avvenuta comunicazione all'interessato della revoca disposta.

Art. 14 - Trapasso della concessione

Il passaggio della titolarità della concessione può avvenire nei seguenti casi:

- 1) per trasferimento della proprietà dell'immobile;
- 2) per concessione in uso a terza persona a qualsiasi titolo concordato;

In ciascuno di questi casi il titolare della concessione o gli eredi sono tenuti a dare comunicazione scritta al Comune, su appositi moduli forniti dal medesimo entro 15 giorni dall'avvenuto passaggio o dalla morte del titolare.

Qualora dovessero esserci più eredi dell'immobile, entro la medesima scadenza dovrà essere indicato al Comune il nominativo di colui al quale dovrà essere provvisoriamente intestata la concessione, riservandosi di comunicare, sempre entro 15 giorni dall'avvenuta suddivisione dei beni, la definitiva titolarità.

A carico del subentrante nella concessione, con la sola esclusione del passaggio di proprietà dell'immobile per eredità, è previsto un contributo di subentro, determinato periodicamente dal competente organo comunale, a parziale copertura delle spese sostenute dal Comune per le letture del contatore e degli aggiornamenti necessari alla gestione.

Art. 15 - Tubazioni di presa

L'acqua viene derivata dalla condotta principale mediante apposita tubazione di presa con relativi accessori, attraverso la quale l'acqua è consegnata all'utente.

La tubazione di presa può anche derivare da altra analoga tubazione di presa esistente, sempre che non venga pregiudicata la fornitura preesistente. In quest'ultima ipotesi il Comune può subordinare la concessione alla sostituzione della tubazione esistente con altra di maggiore portata a carico del nuovo utente, nella parte che corre in proprietà privata.

La capacità di portata di qualsiasi tubazione di presa sarà comunque sempre fissata dall'Amministrazione e sarà indicata nella concessione stessa.

Il Comune ha la facoltà di controllare in ogni momento, anche prima dell'installazione della presa e del contatore, se la tubazione è conforme a quella prescritta.

La tubazione di presa sarà comunque di proprietà del Comune fino al contatore anche per il tratto posto nello stabile privato.

Qualora per allacciarsi alla condotta principale dell'acquedotto comunale, fosse necessario porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà allegare alla domanda di concessione il nulla osta del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto.

Art. 16 - Prese d'acqua

Ogni concessionario in via ordinaria avrà una presa ed un contatore, sulla condotta principale o su una tubazione di presa, separata da quella degli altri utenti.

In caso di compresenza nello stesso edificio di utenze di diverso tipo intestate allo stesso titolare le prese ed i relativi contatori saranno tanti quante sono le utenze.

Art. 17 - Contatore

Il contatore è fornito ed installato esclusivamente dal Comune in apposito pozzetto costruito a cura e spese del privato conformemente alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Esso sarà installato sulla tubazione di presa immediatamente dopo il margine iniziale della proprietà privata.

Gli incaricati del Comune possono accedervi in ogni momento per ispezioni o letture.

Il calibro del contatore è determinato dal comune in base alla concessione richiesta riservandosi di sostituirlo a suo giudizio ed a totale spesa dell'utente, qualora risultasse inadeguato al consumo effettivo.

Il Comune potrà altresì sostituire il contatore con spese a totale carico dell'utente, qualora a suo giudizio risulti in condizioni di usura tali da non poter garantire la sua funzionalità.

L'utente è responsabile della conservazione di esso e dei relativi sigilli.

E' onere dell'utente comunicare con tempestività qualsiasi rottura o danneggiamento del contatore. Laddove l'utente non provveda con diligenza ad effettuare tale comunicazione al Comune gli sarà imputata la media del consumo relativo agli ultimi tre anni.

Art. 18 - Spesa per la presa, per la tubazione di presa e per il contatore

Gli allacci delle nuove utenze della rete idrica comunale sono eseguiti dal Comune con spese a totale carico del concessionario.

Le spese suddette comprendono:

- una quota forfettaria per diritti di allaccio;
- una quota forfettaria per i lavori ed i materiali occorrenti.

Tali quote (a e b) saranno quantificate dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato al Comune, tramite il servizio di Tesoreria, o altre forme di versamento stabilito dal competente organo comunale, prima della consegna della concessione.

Restano a carico del concessionario (oltre le spese di cui ai commi precedenti) le ulteriori spese relative all'allacciamento del permesso da parte di altri Enti proprietari di strade.

Qualora l'allacciamento richieda il rilascio di permessi da parte di altri Enti proprietari delle strade, tutte le spese relative dovranno essere versate direttamente o corrisposte al Comune che provvederà al pagamento delle stesse.

Art 19 — Manutenzione

La manutenzione di tutta la tubazione fino al contatore compreso è fatta esclusivamente e direttamente dal Comune con proprio personale.

Le spese per la manutenzione della condotta saranno a carico del Comune, mentre riparazioni e/o sostituzioni del contatore e relativi accessori (saracinesche, raccordi, ecc.) saranno a carico dell'utente.

Saranno pure a carico dell'utente eventuali danni alla condotta derivanti da dolo o colpa.

Art. 20 – Diramazioni

Le diramazioni interne a partire dal contatore possono essere installate, purché servano il medesimo nucleo familiare.

Per l'esecuzione e la manutenzione delle medesime, l'utente può incaricare ditte di sua fiducia senza che il Comune assuma responsabilità alcuna al riguardo.

Dette diramazioni devono essere disposte in modo da evitare ogni pericolo.

E' vietato all'utente collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipiente contenenti vapori, ovvero acqua calda e non o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure di collegarle ad apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta, nonché di provocare dei ritorni d'acqua nell'acquedotto comunale.

Per tali diramazioni il Comune, al momento della concessione, fa espressa riserva di introdurre, occorrendo, altre speciali prescrizioni.

Art. 21 — Deviazioni

L'acqua erogata ad un utente deve essere consumata dal medesimo, con divieto di deviarla in tutto o in parte a servizio di altri utenti, anche se vicini.

Capo IV

MISURAZIONE DEL CONSUMO DELL'ACQUA

Art. 22 — Lettura contatori

La lettura delle indicazioni del contatore per stabilire la quantità di acqua erogata sarà fatta dal Comune a mezzo di un apposito incaricato con cadenze annuali o semestrali.

Qualora nel giro ordinario, l'incaricato delle letture fosse impossibilitato, per assenza dell'utente o di un suo familiare o di persona da lui incaricata, a leggere il contatore, il Comune potrà fissare un determinato giorno per rilevare la lettura medesima, comunicando all'utente la data fissata con congruo anticipo.

Nel caso di ulteriore impossibilità, sarà addebitato all'utente, salvo conguaglio nel periodo successivo, il consumo sulla base del periodo precedente.

Il Comune ha però il diritto, ogni qualvolta lo ritenga, di far effettuare, oltre alle predette letture, degli accertamenti sia agli apparecchi di misura che agli impianti di distribuzione e pertanto, l'incaricato comunale accompagnato dall'utente o da un suo familiare o da persona di sua fiducia, potrà controllare, all'interno o all'esterno del fabbricato, l'intero impianto.

Il rifiuto di far eseguire le letture del contatore e le accennate verifiche da diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dall'incaricato del Comune.

Art. 23 — Verifiche al contatore

Qualora l'utente ritenesse errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta dell'utente medesimo, provvederà a farlo verificare da personale tecnico specializzato. Se la verifica provasse l'esattezza dell'apparecchio, entro i limiti di tolleranza del 5%, l'utente sarà tenuto a pagare tutte le spese relative al controllo richiesto.

Art. 24 — Contatore fermo e guasti

In caso di guasto irreparabile al contatore il Comune provvederà a sostituirlo secondo quanto previsto dal precedente art. 17.

In questo caso il consumo sarà determinato in base alla media dei consumi storici, tenendo conto anche della stagionalità. In caso di mancanza dei consumi storici, si farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo misuratore installato.

Analogo criterio sarà adottato nel caso si riscontrasse un consumo notevolmente eccedente il consumo medio dei due periodi precedenti e fosse accertato che ciò è dovuto a guasti non attribuibili a cattiva manutenzione od uso dell'impianto da parte dell'utente.

Capo V

PAGAMENTI

Art. 25 — Tariffe di consumo

Le tariffe di consumo dell'acqua consumata in dipendenza della concessione saranno stabilite annualmente dal competente organo comunale, prevedendo una quota fissa a carico degli utenti.

Il rimborso delle spese per sostituzione contatori o per riparazioni saranno stabilite di volta in volta dal responsabile del servizio competente in relazione al tempo impiegato dal personale del Comune e dal materiale utilizzato, sulla base delle seguenti tariffe.

A tale scopo si istituiscono:

- una tariffa per la sostituzione dei contatori;
- una tariffa per le riparazioni dei contatori.

Le relative aliquote saranno determinate di anno in anno dalla Giunta Comunale.

Art. 26 — Modalità di pagamento

Il pagamento del canone risultante dalla bolletta che periodicamente il Comune invierà ad ogni utente

potrà essere fatto in uno dei modi seguenti:

- direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- a mezzo versamento nel conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- a mezzo ruolo esattoriale;
- con altre forme stabilite dal competente organo comunale.

La forma del pagamento sarà indicata nella bolletta.

Il pagamento invece delle spese relative ad eventuali lavori eseguiti dal personale del Comune e delle spese relative alla pratica di concessione va effettuato esclusivamente tramite versamento nel c.c. postale intestato alla Tesoreria Comunale.

Art. 27 — Ritardi nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento della bolletta di consumo o delle note di addebito entro 30 giorni dalla scadenza indicata, l'utente dovrà corrispondere una penalità pari al 5% della somma dovuta. Nel caso in cui il ritardo si protraesse oltre i 30 giorni la penalità è fissata nella misura del 20% della somma dovuta.

Qualora poi il ritardo del pagamento si protraesse oltre un anno dalla scadenza indicata nella bolletta o nelle note di addebito, il Comune può sospendere senza preavviso l'erogazione dell'acqua, senza che tale sospensione possa in alcun modo pregiudicare i pagamenti dovuti dall'utente fino al giorno della sospensione, e senza alcun diritto del medesimo utente al risarcimento di sorta per danni che eventualmente gli derivassero per la mancata fornitura o per qualsiasi altro titolo.

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 — Vigilanza sanitaria

La vigilanza sanitaria circa la potabilità dell'acqua e la osservanza delle norme e prescrizioni igieniche è esercitata dal Settore Igiene Pubblica dell'U.S.L. n. 10 direttamente o tramite personale a ciò eventualmente addetto.

Art. 29 — Condizioni particolari

Il Comune ha facoltà, anche ad avvenuta concessione, di imporre nuove condizioni, anche se non contemplate nel presente regolamento, specie se consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

Art. 30 — Divieti

E' rigorosamente proibito manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni, ecc. agli apparecchi o alle tubazioni della presa di alimentazione.

Tali operazioni potranno essere autorizzate di volta in volta od eseguite dal Comune su esplicita domanda scritta dell'utente.

E' severamente proibito mettere mano ai sigilli del contatore, ai rubinetti pubblici ed alle saracinesche, senza specifica autorizzazione, che sarà rilasciata di volta in volta dal responsabile del servizio competente.

E' altresì severamente proibito installare pompe ed autoclavi sulle tubazioni comunali.

L'inosservanza di ciascuna delle norme sopra citate comporta una sanzione **da Euro 150,00 a Euro 1.250,00**, oltre al rimborso delle spese per eventuali danni arrecati.

Il responsabile del servizio competente, cui spetta determinare l'entità delle sanzioni di cui al comma precedente, dovrà inoltre, in relazione alla gravità dell'inosservanza e dei danni eventualmente arrecati, esperire l'azione civile e penale.

Art. 31 — Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno accertate dagli agenti di vigilanza od incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Art. 32 — Irresponsabilità del Comune

Nessuna responsabilità può essere imputata al comune per qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore, cattivo funzionamento dell'acquedotto per improvvisa interruzione o scarsità d'acqua o per aumenti o diminuzioni di pressione e simili.

Art. 33 — Abrogazioni

E' abrogato ogni precedente regolamento in materia.